



SOMMARIO

N.9 SETTEMBRE 2010

DIRITTI, DONNE E SALUTE

I nostri diritti

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Comunicazioni obbligatorie

SALUTE

Assenza per trattamento dialitico

DIRITTI, DONNE E SALUTE

I nostri diritti

di Bianca Desideri

Congedo di maternità e paternità in caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 116 del 4 aprile 2011 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 16, lettera c), del D.Lgs. 151/2011 "nella parte in cui non consente, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare".

L'INPS con suo messaggio n. 14448 dell'11 luglio 2011 ha chiarito che:

"nell'ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c) e d), D.Lgs. 151/2011) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso), offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa".

La lavoratrice non può richiedere il differimento del congedo in caso di parto a "termine" o nelle ipotesi di parto prematuro se il ricovero del neonato non sia conseguenza stessa della "prematùrità della nascita". Il lavoratore padre, ricorrendo una delle situazioni contemplate nell'art. 28 del D.Lgs. 151/2001 per analogia può differire "l'inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare". Il padre in

aggiunta alla documentazione attestante la situazione che ha determinato l'insorgere del congedo di paternità "dovrà presentare la certificazione sanitaria (rilasciata dalla struttura ospedaliera presso la quale il neonato è stato ricoverato) dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l'immediato ricovero dello stesso nonché la data di dimissione del neonato dalla struttura presso la quale è stato ricoverato".



Patologie invalidanti in base alle quali è possibile usufruire dei congedi per gravi motivi ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del Decreto interministeriale - Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità - 21 luglio 2000 n. 278, le patologie invalidanti sono:

- patologie acute e croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, infettiva, dismetabolica, postraumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a ricattizzazioni periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. ■

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Comunicazione obbligatorie

di Salvatore Rullo

Dirigente Sindacale Falcri Banco di Napoli

Uno dei principali obiettivi della normativa in materia di previdenza integrativa è quello di una partecipazione “consapevole” dell’iscritto sia quando aderisce che nel “durante” del percorso pensionistico. Nel “durante” diventa di fondamentale importanza una reale consapevolezza dell’aderente per apportare eventuali correttivi in quanto, di fatto, il partecipante al fondo sarà in grado di valutare la bontà della scelta compiuta solo al momento in cui gli sarà erogata la prestazione pensionistica complementare.

La normativa prevede che le forme pensionistiche complementari forniscano informative dettagliate e di facile comprensione ai potenziali aderenti e, soprattutto, agli iscritti. Ciò al fine di poter dare a quest’ultimi la possibilità di fare raffronti tra risultati attesi e ottenuti e di valutare l’opportunità di cambiare forma o tipologia di investimento.

La documentazione contrattuale prevista è:

- *Regolamento*, redatto su schema standard approvato dall’Autorità di Vigilanza, che contiene le caratteristiche e le regole di funzionamento del fondo;

- *Nota informativa* che si articola in una scheda sintetica in cui si presenta il fondo con la specifica delle caratteristiche, nella presentazione del Indicatore Sintetico di Costo (differenza tra il tasso interno di rendimento di un piano di accumulo senza costi e di uno comprensivo di costi), nelle informazioni sull’andamento della Gestione, in un Glossario e nella indicazione dei soggetti coinvolti.

Oltre a tale documentazione, la normativa ha rivisto l’assetto complessivo delle previsioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dell’aderente informazioni essenziali, puntuali ordinate e di facile comprensione.

Le comunicazioni agli iscritti sono strutturate in tre parti:

- comunicazione periodica;
- comunicazione in caso di erogazione di prestazioni;
- altre comunicazioni in corso d’anno.

La *comunicazione periodica* è predisposta con cadenza annuale e ha il fine di informare gli iscritti sull’andamento della gestione complessiva del fondo e sulla propria posizione individuale. L’estratto conto deve essere trasmesso agli iscritti entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio in modo da rendere conto all’aderente dell’evoluzione del suo piano previdenziale. Tale comunicazione si compone di tre sezioni: la prima è quella dei dati identificativi dell’aderente; la seconda è quella dei dati riepilogativi, per l’anno di riferimento, del valore della posizione individuale maturata, del risultato netto di gestione e del Ter (Total expense ratio) riguardanti la linea di investimento a cui si

MEDICINA E SALUTE

Prevenzione Cardiometabolica nella donna lavoratrice

La prevenzione è molto importante per la salute. È per questo motivo che in collaborazione con il CNR-SPP (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Servizio Protezione e Prevenzione) di Roma la nostra Organizzazione Sindacale ha reso disponibile per le nostre Dirigenti Sindacali e per le Iscritte di Unità Sindacale Falcri-Silcea il programma di “Prevenzione cardiometabolica nella donna lavoratrice”.

Il programma consente attraverso la compilazione di “una cartella clinica web-based integrata nel sistema di telemedicina e-WITALS dove la donna lavoratrice riporterà l’anamnesi e i valori dei principali fattori di rischio cardiovascolare e risponderà ad un questionario sulle abitudini alimentari” di ottenere il calcolo computerizzato del rischio cardiovascolare a 10 anni insieme ad un commento e un indirizzo terapeutico nutrizionale dietetico personalizzato.

Tutte le interessate all’iniziativa potranno rivolgersi al Coordinamento Nazionale Falcri Donna inoltrando una e-mail a falcri@falcri.it per ulteriori chiarimenti e per l’iscrizione al programma.

Bianca Desideri



partecipa; nella "Sezione 3" si dà conto, in primo luogo, della composizione e del valore della posizione individuale maturata alla fine dell'anno di riferimento - con raffronto con il risultato dell'anno precedente - e del dettaglio delle operazioni effettuate in corso d'anno. Vi sono poi informazioni di dettaglio sul rendimento dell'anno e la serie dei rendimenti degli ultimi 3, 5 e 10 anni rapportati ai relativi *benchmark*. Vi è anche una Parte Seconda della comunicazione dedicata alle informazioni generali riportanti le variazioni, nel periodo di riferimento, della forma pensionistica nonché quelle ulteriori informazioni che devono essere date su specifiche indicazioni che la COVIP ha fornito in corso d'anno.

La comunicazione in caso di erogazione di prestazioni è predisposta per i casi di riscatto (totale e parziale), di anticipazione della posizione individuale maturata, di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare e liquidazione in forma di capitale per il raggiungimento dell'età pensionabile. È stato delineato uno Schema di prospetto con il fine di mettere a disposizione dell'interessato tutti gli elementi utili per ricostruire l'importo liquidato o trasferito a partire dai dati riportati nell'ultima comunicazione periodica ricevuta, ovvero dalla data di iscrizione alla forma pensionistica. In caso di cessazione del rapporto di partecipazione o di uscita dal sistema della previdenza complementare viene fornita all'interessato anche la rendicontazione analitica della sua situazione personale.

Le Altre informazioni in corso d'anno riguardano i dati da trasmettere in corso d'anno riguardanti i contributi e l'andamento della quota.

Altro fondamentale documento informativo è il Progetto Esemplificativo, una sorta di "bussola previdenziale". Il fine - simulando un viaggio nel tempo - è quello di fornire una stima della futura evoluzione della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa. In tal modo, l'aderente ha la possibilità di valutare le possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole ottenere. Il Progetto esemplificativo è entrato in vigore dal 1° luglio 2008 e deve obbligatoriamente essere consegnato - e reso disponibile sul sito web da parte di tutti i fondi - al potenziale iscritto nella versione "standard". Dal 2010 è previsto l'obbligo di invio annuale del Progetto personalizzato agli aderenti al fondo, assieme alla comunicazione periodica, al fine di consentire di valutare se il proprio piano previdenziale è in linea con gli obiettivi e di monitorarne nel tempo l'evoluzione per apporare eventuali modifiche.

Quindi, "coscienza e volontà" sia nella fase di pianificazione previdenziale che nell'indispensabile momento di controllo "nel durante" così come evidenziato dalla stessa COVIP. ■

PROFESSIONE BANCARIO

DIRETTORE RESPONSABILE
Bianca Desideri

COMITATO DI DIREZIONE

Maria Angela Cornotti
Roberto Ferrari
Giuseppe Ettore Fremder
Claudio Gulinello
Innocenzo Parentela
Aleardo Pelacchi
Angelo Peretti

Redazione:
Roma, Viale Liegi, 48/b
Tel. 06.8416336-334-328-276
Fax 06.8416343
e-mail: professionebanca-
rio@falcri.it

Autorizzazione del Tribunale
di Roma n. 17196
del 30-3-1978
Iscrizione al ROC n. 11110

Questo periodico
è associato alla Unione
Stampa Periodica Italiana



Impaginazione e stampa:
Eurolit S.r.l.
Via Biffetto, 39 - 00133 Roma
Tel. 06.2015137
Fax 06.2005251

Anno XXIII - N. 9
settembre 2011
Chiuso in tipografia
il 24 settembre 2011

Per le fotografie di cui nonostante le ricerche non sia stato possibile rintracciare gli aventi diritto la FALCRI si dichiara disponibile ad adempiere ai propri doveri. Gli articoli firmati impegnano solo gli autori e ne rappresentano il pensiero personale. Tutti i diritti sono riservati. I testi non possono essere riprodotti senza autorizzazione.

SALUTE

Assenza per trattamento dialitico

di Giuseppe Fragna

Medico specialista in Medicina del Lavoro

Diritti della/del lavoratrice/lavoratore sottoposto a dialisi.

Con circolare DPV 4/H-F/828 del 17 novembre 1998 l'allora Ministero della Salute ha espresso il parere che "la condizione del paziente affetto da uremia terminale in trattamento dialitico", consi-



derate anche le finalità esplicitate all'articolo 1 della Legge 104/92, debba essere ritenuta produttiva di uno stato di handicap che assume la "connotazione di gravità" così come definita dal comma 3 dell'art. 3 dell'art. 3 della Legge stessa.

Pertanto la/il lavoratrice/lavoratore dializzata/dializzato può fruire di tutte le agevolazioni previste per le lavoratrici e i lavoratori con handicap grave.

Per fruire dei permessi la/il lavoratrice/lavoratore deve presentare la domanda al proprio ufficio del personale e per il settore privato all'INPS allegando il certificato rilasciato dal reparto di nefrologia dell'ospedale (struttura pubblica) con riserva di consegnare la documentazione dell'ASL appena rilasciata dopo la visita. Deve indicare, inoltre, se intende usufruire dei permessi orari o giornalieri.

Il trattamento delle assenze per le/i lavoratrici/lavoratori sottoposti a dialisi.

La giornata intera di assenza è considerata "giornata di malattia" a tutti gli effetti e vengono considerate, nell'anno solare, come unica malattia. È bene, quindi, fare attenzione all'eventuale "superamento del periodo di compenso". Al rientro al lavoro deve documentare con la dichiarazione del centro di dialisi che l'assenza ha coinciso con la seduta di dialisi (se queste sono effettuate di sabato, domenica o in giorno non lavorativo, non vanno indicate nel certificato).

Per assenze inferiori alla giornata intera la/il dializzato può usufruire dei permessi ai sensi della Legge n. 104/92. ■

CONSULENZA LEGALE

L'Avvocato Massimo Degli Esposti sarà presente per attività di consulenza legale presso la sede della Federazione in Roma, viale Liegi n. 48/b, ogni terzo giovedì del mese dalle ore 15.00 fino alle ore 18.00.

Le materie trattate dal professionista e le modalità di richiesta di consulenza sono disponibili presso le Sedi delle Associazioni FALCRI di appartenenza degli Iscritti e delle Iscritte.

FERRI DIVENTA UN LIBRO: Banca Vuota S.p.A.

di Roberto Ferrari

